



A V V I S O

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

DOMENICA, IL 24 OTTOBRE 2021

Si avvisano tutti i proprietari di appezzamenti agricoli in Comuni siti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Valle Venosta, che nell'ufficio del Consorzio di Bonifica Valle Venosta sono depositate le liste degli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Valle Venosta.

Si avvisa altresì che eventuali opposizioni contro le liste suddette da parte degli interessati possono essere presentate entro e non oltre il giorno **17 ottobre 2021**. Opposizioni presentate dopo tale data non possono essere prese in considerazione. Le opposizioni contro le liste dovranno essere indirizzate alla Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Valle Venosta ed inviate a mezzo raccomandata R.R. alla sede del Consorzio, a Silandro, Via Zerminiger N. 12 o all'indirizzo pec: bonikons@pec.rolmail.net.

Silandro, il 17 settembre 2021

Il consiglio di amministrazione



Art. 6 dello Statuto: **ASSEMBLEA GENERALE**

- L'assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 30 della Legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5.
- L'assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.
- Le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette successivamente alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.
- Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato o da un membro di famiglia (fino al 1 grado di parentela); sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore. Al fine di garantire l'identità del delegante, alla delega va allegata la fotocopia del documento d'identità del medesimo.
- Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall'amministratore.
- In caso di comunione, il diritto di voto è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante della comunione il partecipante in possesso del maggior numero di quote e, in caso di parità di quote, quello più anziano.
- Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per quattro (4) fasce di contribuzione, determinate come segue:

prima fascia	1 voto
seconda fascia	2 voti
terza fascia	3 voti
quarta fascia	4 voti
- Il raggruppamento dei consorziati in singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio, indicante i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
- Al fine di assicurare nel Consiglio dei Delegati un'adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, sulla base della superficie è prevista la rappresentanza del Consiglio dei Delegati di ogni comune catastale con almeno 50 ettari di comprensorio consorziale. Comuni catastali con meno di 50 ettari di superficie comprensorio, vengono attribuite al comune catastale confinante.
- Coloro che possiedono proprietà in più comuni catastali del comprensorio hanno diritto al voto presso ogni sezione elettorale, dove si trovano le loro proprietà.
- Per ogni sezione elettorale è assicurata l'elezione di almeno un rappresentante.
- L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ogni sezione e contemporaneamente sezione per sezione. Per ogni sezione elettorale viene istituita una commissione elettorale composta da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- Sulla base del catasto consortile il Consorzio provvede alla formazione di un elenco degli aventi diritto al voto per ogni sezione elettorale. L'iscrizione degli aventi diritto in detto elenco costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso. Detto elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto: Le generalità, la superficie complessiva delle proprietà nella sezione elettorale, l'importo del contributo consortile versato nell'anno precedente ed il numero dei diritti di voto a lui spettante. L'elenco viene approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione da pubblicare all'albo di tutti i comuni amministrativi interessati per almeno 15 giorni. Durante tale periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione all'albo dei Comuni interessati di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati.
- Reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati e inviati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria del Consorzio entro il periodo di pubblicazione di cui sopra. Il consiglio dei delegati, entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine, si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco. Tali decisioni debbono essere comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno. Decisi i ricorsi si procede alla redazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per ogni sezione elettorale.